

la del contratto inserendo nel medesimo apposita clausola con la quale si convenga che, qualora l'autorità di P. S. dovesse imporre il ripristino del servizio di portierato, l'acquirente dovrà retrocedere ai venditori l'alloggio, e i venditori dovranno restituire il prezzo di vendita incassato, rimborsando contemporaneamente l'ammontare delle spese sostenute dall'acquirente medesimo per l'esecuzione dei lavori effettuati al fine di rendere abitabile l'appartamento.

La Commissione Consultiva Summo-biliare, esaminata la situazione venutasi a creare, ha espresso parere favorevole all'accettazione delle condizioni di vendita proposte dall'acquirente, precisando che, nel caso di retrocessione dell'alloggio, il rimborso delle spese di restauro dovrà essere limitato ai soli lavori utili e necessari da valutarsi con perizia in contraddittorio prima della stipulazione del contratto di compravendita - esclusi, quindi, i lavori a carattere puramente decorativo.

Il Direttore generale, vista la